

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2022, n. 36-5992

Autorizzazione a proporre ricorso alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legge 9.8.2022, n.115, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali", convertito in legge dalla L. di conversione 21.9.2022 n. 143. Patrocinio nel giudizio dell'avv. Marco Piovano dell'Avvocatura regionale del Piemonte.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante: "*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*", convertito con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2022, n. 221;

visto, in particolare, l'articolo 19, comma 1, lett. b), ai sensi del quale:

1 *All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) (omissis),

b) al comma 7:

1) al quinto periodo, le parole: <<per il solo anno 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli anni 2021 e 2022>>, le parole: <<per il medesimo anno 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli anni 2021 e 2022>> e dopo le parole: <<al 1° gennaio 2020>> sono aggiunte le seguenti: <<per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il riparto 2022;

2) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: <<Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), è adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), è adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di cui al secondo periodo del presente comma>>.

Considerato che, per effetto delle sopra riportate modifiche, il quinto periodo del comma 7 dell'articolo 27 del D.lgs. n. 68/2011 risulta così formulato:

In via transitoria, per gli anni 2021 e 2022, nelle more dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, al fine di tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021, l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale per gli anni 2021 e 2022 sono ripartite secondo i criteri di cui al presente comma e il restante 15 per cento delle medesime risorse è ripartito sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020 per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il riparto 2022. Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), è adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), è adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di cui al secondo periodo del presente comma;

considerato che il sopra citato articolo 19 ha esteso all'anno 2022 il regime transitorio di

riparto previsto, per il solo 2021, dall'articolo 27, comma 7, quinto periodo, del d.lgs. n. 68/2011, senza previa intesa con la conferenza Stato-Regioni, prevista in materia dal medesimo articolo, così violando il principio di leale collaborazione e, quale parametro interposto rispetto a detto principio, l'art. 27, commi 1 e 7, del D.gs. n. 68 del 2011, nonché gli articoli 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost.;

considerato in particolare che l'applicazione anche per l'anno 2022 del regime transitorio posto dal sopra citato articolo risulta di notevole pregiudizio per Regione Piemonte, determinando un minore riparto per oltre 25 milioni di euro;

dato atto del parere favorevole espresso dalla Direzione regionale Sanità e Welfare con nota del 17.11.2022;

ritenuto, pertanto, opportuno proporre ricorso alla Corte Costituzionale ex art. 127, Cost, onde impugnare l'articolo 19, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e, nella corrispondente parte, la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022;

ritenuto opportuno provvedere all'impugnativa avvalendosi del patrocinio dell'avv. Marco Piovano, professionista legale addetto all'Avvocatura della Regione Piemonte;

visto l'art. 17, 3° c., lettera k) della L.R. 23/2008;

visto l'art. 16, 2° c., lett. l) L.R. 23/2008 in relazione all'art. all'art. 56 lett. e) dello Statuto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/6/2021.

Considerata l'urgenza di provvedere vista l'imminente scadenza processuale.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a proporre il ricorso alla Corte Costituzionale di cui in premessa mediante la rappresentanza e difesa dell'avv. Marco Piovano, eleggendo domicilio in Torino, Corso Regina Margherita n. 174 e domicilio digitale all'indirizzo pec marcopiovano@pec.pordineavvocatitorino.it;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)